

**CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA GESTIONE E LA  
 CONCESSIONE DELL'ACQUA AD USO POTABILE  
 DELL'ACQUEDOTTO RURALE – FIUME IRMINIO – DIGA S.  
 ROSALIA**

ART. 1.....	4
Ente gestore dell'acquedotto.....	4
ART. 2.....	4
Destinazione dell'Acqua.....	4
ART. 3.....	4
Concessioni fuori comprensorio.....	4
ART. 4.....	5
Ordine di priorità nelle concessioni.....	5
ART. 5.....	5
Sistema di distribuzione.....	5
ART. 6.....	5
Divieto di prelevamento non autorizzato.....	5
ART. 7.....	6
Tipi e modalità delle concessioni.....	6
ART. 8.....	6
Disdetta del contratto.....	6
ART. 9.....	6
Dislocazione delle utenze rispetto alla rete.....	6
ART. 10.....	7
Titolari delle concessioni.....	7
ART. 11.....	7
Destinatari delle utenze.....	7
ART. 12.....	7
Domanda di concessione.....	7
ART. 13.....	8
Versamento spese istruttoria.....	8
ART. 14.....	8
Rimborso spese di allacciamento.....	8
ART. 15.....	8
Contributo per concorso spese di impianto.....	8
ART. 16.....	8
Variazione del titolo di concessione.....	8
ART. 17.....	9
Servitù di attraversamento.....	9
ART. 18.....	9
Revoca e risoluzione della concessione.....	9
ART. 19.....	9
Chiusura e riapertura della presa.....	9
ART. 20.....	9
Competenza nella manovra degli impianti.....	9
ART. 21.....	10

Segnalazioni di guasti e inconvenienti.....	10
ART. 22.....	10
Interruzioni o diminuzioni del deflusso.....	10
ART. 23.....	10
Responsabilità dell'utente.....	10
ART. 24.....	11
Fontanine pubbliche e bevai.....	11
ART. 25.....	11
Bocche da incendio.....	11
ART. 26.....	11
Modalità di derivazione da bocche da incendio.....	11
ART. 27.....	11
Verifiche del funzionamento delle bocche da incendio.....	11
ART. 28.....	12
Deposito cauzionale per bocche da incendio private.....	12
ART. 29.....	12
Assegnazione di volumi e consumi in eccedenza.....	12
ART. 30.....	12
Tipi di utenza.....	12
ART. 31.....	12
Scaglioni di eccedenza.....	12
ART. 32.....	13
Preventivo annuale di spese.....	13
ART. 33.....	13
Consumo d'energia e numero delle utenze.....	13
ART. 34.....	14
Canone base e Canoni delle varie utenze.....	14
ART. 35.....	14
Tariffazione dei consumi in eccedenza.....	14
ART. 36.....	14
Riporti di gestione.....	14
ART. 37.....	14
Condizioni contrattuali di utenze non previste.....	14
ART. 38.....	14
Canoni per bocche da incendio.....	15
ART. 39.....	15
Deliberazione relativa alla Tariffazione.....	15
ART. 40.....	16
Misurazione dell'acqua.....	16
ART. 41.....	16
Accertamento delle eccedenze di consumo.....	16
ART. 42.....	16
Modalità di pagamento.....	16
ART. 43.....	16
Morosità.....	16
ART. 44.....	17
Tipi di contatori.....	17
ART. 45.....	17
Collocazione del contatore.....	17
ART. 46.....	17
Custodia del contatore.....	17
ART. 47.....	18
Consegna del contatore.....	18
ART. 48.....	18

Rimozione o sostituzione del contatore.....	18
ART. 49.....	18
Letture del contatore.....	18
ART. 50.....	18
Funzionamento irregolare del contatore.....	18
ART. 51.....	19
Reclami dell'utente per cattivo funzionamento del contatore.....	19
ART. 52.....	20
Manutenzione dell'impianto interno.....	20
ART. 53.....	20
Responsabilità dell'utente.....	20
ART. 54.....	20
Ispezioni da parte degli addetti acquedotto.....	20
ART. 55.....	21
Inosservanza delle norme del Condizioni contrattuali.....	21
ART. 56.....	21
Pagamento delle penalità.....	21
ART. 57.....	21
Verbalizzazione delle infrazioni.....	21
ART. 58.....	22
Documento di riconoscimento dei dipendenti del consorzio.....	22
ART. 59.....	22
Divieto di mance e compensi.....	22
ART. 60.....	22
Tasse e imposte governative.....	22
ART. 61.....	22
Richiamo alla legislazione dello Stato.....	22

## **ART. 1**

### **Ente gestore dell'acquedotto**

L'acquedotto rurale relativo al IV lotto di opere di utilizzazione del serbatoio S. Rosalia sul fiume Irminio, realizzato dall'ESA, è stato affidato provvisoriamente in gestione al Consorzio di Bonifica n° 8 Ragusa, ed è pertanto gestito e mantenuto dallo stesso, secondo le norme delle presenti condizioni contrattuali ed in conformità alla legislazione dello stato vigente in materia.

## **ART. 2**

### **Destinazione dell'Acqua**

L'acqua che verrà distribuita attraverso la rete dell'acquedotto è rivolta prevalentemente a soddisfare i bisogni idropotabili ed igienici del comprensorio servito.

L'acqua sarà pertanto concessa con priorità agli agricoltori che faranno richiesta di allacciamento alla rete per l'approvvigionamento dei loro fondi per gli usi potabili, igienici ed ausiliari dell'agricoltura.

E' vietata la destinazione dell'acqua per uso irriguo.

L'acqua potrà essere concessa altresì, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione consorziale, a chi, nell'ambito del comprensorio servito ne faccia richiesta per le seguenti destinazioni:

- a) Per iniziative di carattere agro-turistico singole o collettive, e per gli esercizi pubblici a carattere commerciale, onde soddisfarne le esigenze d'uso idropotabile ed igienico-sanitario;
- b) Per iniziative di carattere industriale onde soddisfarne le esigenze ausiliarie che l'uso dell'acqua può rappresentare in tali iniziative;
- c) Per esigenze idriche dei Comuni interessati;
- d) Per ogni altro uso idropotabile ed igienico sanitario.

## **ART. 3**

### **Concessioni fuori comprensorio**

Subordinatamente alla disponibilità di portata e al pieno soddisfacimento delle esigenze del comprensorio secondo le norme dell'articolo precedente, l'Amministrazione consorziale si riserva altresì la facoltà di poter concedere l'acqua ad utenze che abbiano destinazione esclusivamente idropotabile ed igienica, situate fuori dei confini del comprensorio, entro una fascia che, a suo giudizio insindacabile risulti economicamente servibile senza ledere gli interessi primari degli aventi diritto.

Per tali concessioni, per le quali si riserva tuttavia la possibilità di revoca in qualsiasi momento, l'Amministrazione all'atto della concessione stabilirà, con propria deliberazione, la maggiorazione percentuale da apportare alle tariffe e canoni previsti nelle presenti condizioni contrattuali per le forniture di acqua agli utenti all'interno del comprensorio.

#### **ART. 4**

### **Ordine di priorità nelle concessioni**

Nel caso in cui, per difetto di portata ovvero per qualsiasi altra causa di forza maggiore, il Consorzio dovesse essere costretto a sospendere ovvero a limitare la erogazione dell'acqua, l'ordine di priorità nel mantenimento della continuità del servizio viene stabilita come segue.

Saranno rispettate

*In primo luogo*, le utenze previste dal secondo comma dell'art. 2

*In secondo luogo*, e in successione, quelle dei paragrafi a) , b), c) e d) del quarto comma dell'art. 2.

*In terzo luogo*, quelle previste dall'art. 3.

#### **ART. 5**

### **Sistema di distribuzione**

Le concessioni di acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore soltanto per le bocche da incendio, da installarsi a norma di legge, ovvero su richiesta degli interessati, la erogazione sarà regolata dalle norme degli articoli 25 e seguenti.

#### **ART. 6**

### **Divieto di prelevamento non autorizzato**

Ogni prelevamento di acqua dalla rete consortile che non sia autorizzato dal Consorzio (all'infuori di quello derivante dall'uso delle pubbliche fontanine), nei limiti prescritti dal successivo art. 25 è assolutamente vietato e sarà perseguito secondo le norme del codice penale.

## TITOLO II

### C O N C E S S I O N I

#### ART. 7

#### **Tipi e modalità delle concessioni**

Le concessioni possono essere:

- *Ordinarie*, quando la loro durata non è inferiore ad un anno e i relativi contratti di utenza sono rinnovabili con le modalità previste nelle presenti Condizioni contrattuali;
- *Provvisorie o temporanee*, quando la loro durata è inferiore ad un anno, ovvero sono richieste per una destinazione di carattere straordinario avente comunque una durata ovvero un termine prefissato come ad esempio la destinazione stabilimento balneare.

Le concessioni ordinarie possono avere inizio da qualunque giorno dell'anno ma la loro scadenza e la loro rinnovazione avrà sempre decorrenza allo scadere dell'anno calcolato a partire dal primo mese del trimestre di riferimento intendendo quest'ultimo come quello successivo e più vicino alla data di stipula della concessione. L'utente all'atto della stipula della concessione verserà, oltre ai costi previsti dagli articoli 13 e 15 delle presenti condizioni contrattuali, un importo pari al prezzo base dell'acqua moltiplicato per il numero di metri cubi trimestrali forfettizzati diminuiti in proporzione ai giorni che intercorrono dalla data di stipula della concessione al più vicino e successivo trimestre di riferimento.

La concessione, che si concreta con la stipula di un contratto, si intende sempre accordata sotto l'osservanza delle norme delle presenti condizioni contrattuali, nonché delle condizioni speciali che potranno essere di volta in volta contenute nel contratto.

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti ai contratti e alle loro rinnovazioni sono a carico dell'utente.

#### ART. 8

#### **Disdetta del contratto**

Qualora l'utente intenda disdire il contratto, deve avvisare il Consorzio, con lettera raccomandata o *presentando la richiesta direttamente allo sportello dell'acquedotto, quindici giorni prima della scadenza della concessione. Ogni domanda di disdetta di concessione comporta il versamento di una somma fissa a titolo di concorso nella spesa, il cui importo viene determinato, in percentuale al prezzo dell'acqua, dall'amministrazione, in occasione della revisione dal prezzo dell'acqua.*

Qualora la domanda di disdetta venga presentata successivamente alla data di scadenza della concessione, l'utente dovrà versare, oltre alla predetta somma a titolo di concorso nella spesa anche le somme dovute per il rinnovo della concessione e quelle relative al trimestre in cui viene presentata la disdetta.

In mancanza di disdetta il contratto si intende rinnovato per tutto l'anno successivo.

#### ART. 9

#### **Dislocazione delle utenze rispetto alla rete**

Secondo le norme e con le limitazioni degli articoli precedenti, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'acqua tanto gli utenti i cui punti di prelievo ricadono nelle zone servite da tronchi di condotta già costruiti a totale carico dello Stato, quanto quelli che si trovano da essi lontani e per i cui allacciamenti occorre la costruzione di nuovi tronchi.

La costruzione di nuovi tronchi di derivazione a servizio *di uno o più utenti (anche se potenziali)* verrà effettuata secondo le disposizioni dettate dal Consorzio, che a seguito di analisi tecnico – economica stabilirà se le spese saranno a totale carico degli utenti interessati, a totale carico del Consorzio o diversamente ripartite, fermo restando che le eventuali autorizzazioni e canoni per parallelismi e attraversamenti delle sedi stradali saranno a carico degli utenti interessati.

Qualora una ditta faccia richiesta al Consorzio di produrre attestati riguardanti la posizione delle condotte dell'acquedotto rispetto alla proprietà della ditta, quest'ultima dovrà versare una somma il cui importo viene determinato, in percentuale al prezzo dell'acqua, dall'amministrazione, in occasione della revisione dal prezzo dell'acqua.

## **ART. 10**

### **Titolari delle concessioni**

Titolari delle concessioni sono di norma i proprietari dei terreni.

Possono essere tuttavia concessionari anche le seguenti categorie:

- a) Enfiteuti ed usufruttuari dei fondi rustici e degli immobili in genere;
- b) Affittuari o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, o di immobili in genere il cui rapporto con il proprietario consorziato venga convalidato con le modalità di cui al successivo art. 12;
- c) Titolari di iniziative di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 2;
- d) Proprietari i cui immobili ricadono nella fascia di cui all'art. 3;
- e) Enti pubblici interessati.

## **ART. 11**

### **Destinatari delle utenze**

Le concessioni sono rilasciate di norma per sopperire alle necessità di un singolo nucleo familiare.

Qualora pertanto da una medesima derivazione vengano serviti più nuclei familiari, verranno installati altrettanti contatori.

## **ART. 12**

### **Domanda di concessione**

La domanda di concessione, redatta su apposito modulo a stampa fornito dal Consorzio, sarà firmata dal proprietario o dal suo legale rappresentante.

Nei casi previsti dai paragrafi a), b), c), e) dell'art. 10 la domanda sarà accompagnata da una dichiarazione, con la quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara di possedere i requisiti in essi previsti.

Nel caso di cui al paragrafo d) il richiedente accompagnerà alla domanda un certificato catastale ed un estratto di mappa da cui risulti l'ubicazione del fondo.

In ogni caso, infine, nella domanda il richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiarerà di accettare le presenti condizioni contrattuali, il tipo di utenza cui appartiene, ai sensi delle presenti condizioni contrattuali, e in particolare le caratteristiche previste nel seguente art. 30.

Il Consorzio si riserva la facoltà sulla base delle domande presentate, di rilasciare o meno la concessione e in virtù della disponibilità della risorsa idrica e della convenienza tecnico-economica di attivare in toto o in parte i vari settori dell'acquedotto rurale.

### **ART. 13**

#### **Versamento spese istruttoria**

Ogni domanda di concessione comporta il versamento di una somma fissa a titolo di concorso nella spesa istruttoria della pratica di *concessione (compreso il sopralluogo)* a cui si somma, in caso risulti necessario, un importo relativo agli attestati richiesti da altri Enti. I suddetti importi vengono determinati, in percentuale al prezzo dell'acqua, dall'amministrazione, in occasione della revisione dal prezzo dell'acqua.

Il versamento di tale somma resta efficace per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, dovrà essere ripetuto a meno che il ritardo non sia imputabile a fatto del Consorzio.

Sarà invece restituita al richiedente se la concessione non potrà essere assentita per uno dei motivi previsti nelle presenti condizioni contrattuali.

*Nel caso in cui l'utente, entro tre mesi dalla data di concessione, non installa il contatore, si avrà la perdita di validità della concessione per cui l'utente dovrà nuovamente fare istanza di concessione e versare tutte le relative somme previste. Il Consorzio darà comunicazione delle decadenze della concessione agli Enti interessati.*

### **ART. 14**

#### **Rimborso spese di allacciamento**

Una volta accertata la possibilità tecnica della concessione, il Consorzio provvederà a darne comunicazione al richiedente, indicando nel contempo la somma da versare a titolo di rimborso delle spese di allacciamento, determinata mediante l'applicazione dei parametri fissati dalla Amministrazione a suo giudizio insindacabile.

### **ART. 15**

#### **Contributo per concorso spese di impianto**

Tutti gli utenti, all'atto della prima concessione, sono tenuti a versare al Consorzio un contributo <una tantum> a fondo perduto a titolo di concorso spese fissato dal Consorzio.

*A seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici del consorzio presso la ditta facente istanza di concessione, verrà selezionata, la tipologia di intervento, tra le diverse casistiche individuate dall'amministrazione, che il Consorzio dovrà eseguire per potere consentire l'allaccio dell'utente all'acquedotto. Ad ogni tipologia d'intervento viene associato un costo, che l'utente dovrà sostenere, il cui importo viene determinato, in percentuale al prezzo dell'acqua, dall'amministrazione, in occasione della revisione dal prezzo dell'acqua.*

### **ART. 16**

#### **Variazione del titolo di concessione**

In qualunque caso di variazione di utenza dovrà esserne data comunicazione al Consorzio perché provveda alla relativa voltura.

L'obbligo della comunicazione compete ad entrambi i titolari del diritto di concessione: il cedente e il subentrante.

La mancata denuncia da parte del subentrante darà diritto al Consorzio di sospendere l'erogazione dell'acqua e di procedere alla rimozione della presa.

Il trapasso della concessione avrà vigore dal primo giorno del trimestre successivo alla sua regolarizzazione e avrà un costo *il cui importo viene determinato, in percentuale al prezzo dell'acqua, dall'amministrazione, in occasione della revisione dal prezzo dell'acqua.*

#### **ART. 17**

### **Servitù di attraversamento**

In armonia e con le modalità e condizioni di cui agli articoli 1033 e segg. del Codice Civile, ciascun concessionario, con la stipula del contratto di utenza, si obbliga a consentire l'eventuale attraversamento del proprio fondo, necessario per raggiungere con la tubazione altre utenze.

Tale consenso si intenderà assentito a titolo gratuito, salvo l'obbligo da parte del Consorzio di rimettere in pristino le opere manomesse e di risarcire gli eventuali danni che possono essere derivati dalla esecuzione dell'attraversamento.

#### **ART. 18**

### **Revoca e risoluzione della concessione**

Il Consorzio, per motivi accertati dal proprio servizio tecnico, si riserva la facoltà di accogliere o di respingere la domanda di concessione ovvero di subordinare l'accoglimento a modifiche o a speciali prescrizioni, che saranno comunicati al richiedente.

Le concessioni già assentite potranno essere sempre revocate dal Consorzio in uno dei seguenti casi:

- per carenze di portata che si venissero a verificare e in tal caso verrà rispettato l'ordine di priorità previsto dall'art. 4;
- per motivi di forza maggiore che si dovessero verificare nella rete e negli impianti in genere;
- a seguito di accertamento che l'uso dell'acqua da parte dell'utente abbia avuto destinazione diversa da quella prevista dalle presenti condizioni contrattuali.

Le concessioni si intendono risolte di diritto, allorquando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione si protragga oltre un mese.

In tal caso il Consorzio ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone, fino al termine della concessione, nonché l'importo dovuto per la disdetta della concessione così come previsto dall'art. 8.

L'utenza cessata su cui risulta una morosità non potrà essere riattivata/volturata se prima non sia stato saldato il debito pregresso.

#### **ART. 19**

### **Chiusura e riapertura della presa**

Qualora a richiesta dell'utente e per ragioni provocate dallo stesso sia necessario chiudere o riaprire la presa dell'impianto, l'utente è tenuto al pagamento, per ogni intervento, *di un importo determinato, in percentuale al prezzo dell'acqua, dall'amministrazione, in occasione della revisione dal prezzo dell'acqua.*

#### **ART. 20**

### **Competenza nella manovra degli impianti**

Rimangono di esclusiva proprietà e competenza del Consorzio e ne è quindi vietata qualsiasi manomissione o intervento da parte dell'utente, sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali, le seguenti installazioni, manovre e lavori:

- tutti i rubinetti di chiusura, manovra o derivazione situati a monte dell'apparecchio misuratore;
- qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura, o pezzo speciale fino all'apparecchio misuratore compresa la valvola di ritegno.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte a valle del contatore e ricadenti nella sua proprietà privata.

*Qualora un utente faccia richiesta di modifica dell'impianto (utenze, tubi, pozzetti, altre parti dell'impianto) è tenuto al pagamento, per ogni intervento, di un importo determinato, in percentuale al prezzo dell'acqua, dall'amministrazione, in occasione della revisione dal prezzo dell'acqua.*

## **ART. 21**

### **Segnalazioni di guasti e inconvenienti**

L'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio di qualunque guasto ovvero di irregolarità o inconvenienti di qualunque natura che si dovessero verificare nell'erogazione dell'acqua e nel funzionamento degli apparecchi.

Il Consorzio al quale compete l'obbligo di provvedere alla eliminazione degli inconvenienti, si riserva il diritto chiudere immediatamente la presa all'utente che non abbia ottemperato all'obbligo di cui sopra.

## **ART. 22**

### **Interruzioni o diminuzioni del deflusso**

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione nelle condutture, e l'utente non potrà pretendere per questi fatti alcun risarcimento di danni o rimborso di spese né la risoluzione del contratto.

Nel caso che la durata dell'interruzione completa, della fornitura, si protraesse per oltre un mese con continuità, l'utente avrà diritto, dietro richiesta, ad un abbuono proporzionale sui corrispettivi fissi, per il periodo di interruzione eccedente il primo mese.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'utente dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.

Nessuno rimborso è dovuto nei casi nei quali l'interruzione sia stata comunque provocata dall'utente.

## **ART. 23**

### **Responsabilità dell'utente**

L'utente è responsabile in ogni caso di eventuali guasti, manomissioni, furti degli apparecchi costituenti l'impianto; egli dovrà darne immediato avviso al Consorzio il quale disporrà al più presto a sua cura ma a spese dell'utente per i ripristini e le riparazioni del caso.

L'utente però dovrà usare tutte le precauzioni necessarie perché nell'eventualità di rottura di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamento od altro, danni di cui, anche se causati a terzi, rimane unicamente responsabile e che quindi non potranno mai addebitarsi al Consorzio.

## **ART. 24**

### **Fontanine pubbliche e bevai**

Nei limiti stabiliti dall'Amministrazione consorziale, tenute presenti le esigenze di carattere tecnico, sociale ed ambientale, sono installate lungo la rete alcune fontanine pubbliche, dalle quali è permesso attingere acqua nei limiti degli usi potabile e domestico.

E' pertanto assolutamente vietato:

- a) di attingere e trasportare acque dalle fontanine con mezzi di capacità superiori a litri cinquanta (lt. 50);
- b) di applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- c) di attingere acqua mediante canali, tubi ed altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, ecc.;
- d) di modificare e alterare il getto intermittente delle fontanine allo scopo di attingere acqua in maggior misura per destinarla ad usi diversi dal potabile.

Potranno essere altresì affiancati ad alcune delle predette fontanine, abbeveratoi destinati al bestiame transumante; e per l'uso di tali abbeveratoi valgono gli stessi divieti su elencati.

## **ART. 25**

### **Bocche da incendio**

Saranno altresì installate a iniziativa del Consorzio, ovvero a richiesta degli interessati, bocche da incendio la cui erogazione è a deflusso libero, senza limitazione di misura, ma il cui uso, riservato ai soli casi di emergenza, sarà segnalato dalla rottura dei sigilli opportunamente apposti dal Consorzio.

Di ogni evenienza d'uso sarà data, appena possibile, comunicazione al Consorzio che provvederà alla ricollocazione dei sigilli.

## **ART. 26**

### **Modalità di derivazione da bocche da incendio**

Le diramazioni per bocche da incendio sono isolate, con attacco diretto dalla tubazione principale ed indipendenti da qualunque altra derivazione.

Da tali diramazioni, come dagli apparecchi stessi è vietato di derivare qualsiasi tubazione come è vietato per qualsiasi ragione ed uso prelevare acqua se non per estinzione di incendi.

La rottura del suggello non per causa di incendio e la mancanza di avviso prescritto entro 24 ore dalla segnalazione dello incendio, danno luogo alle sanzioni di cui all'art. 55.

## **ART. 27**

### **Verifiche del funzionamento delle bocche da incendio**

L'utente potrà richiedere la verifica del funzionamento delle bocche da incendio che dovrà essere eseguita in presenza del personale dell'acquedotto che provvede alla riapposizione dei sigilli.

Per tale verifica l'utente deve versare anticipatamente al Consorzio l'importo previsto in tariffa per ogni bocca da verificare che viene aggiornato *in percentuale al prezzo dell'acqua*.

Nessuna responsabilità assume comunque il Consorzio per l'efficienza del funzionamento delle bocche in caso di incendio.

#### **ART. 28**

### **Deposito cauzionale per bocche da incendio private**

A garanzia dell'uso delle bocche da incendio l'utente, all'atto della concessione, deve versare per ciascuna di esse un deposito come stabilito da tariffa il cui importo viene *calcolato in percentuale al prezzo dell'acqua* e che sarà incamerato a titolo di risarcimento danni in caso di infrazioni, salvo l'applicazione delle altre penalità prescritte e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

## **TITOLO III**

### **VOLUMI ASSEGNATI E CANONI DI UTENZA**

#### **ART. 29**

### **Assegnazione di volumi e consumi in eccedenza**

Per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto a versare al Consorzio un canone fisso annuo che gli darà diritto ad usufruire di un volume *annuale* forfettizzato.

I maggiori volumi eventualmente consumati, nell'ambito di ciascun *anno*, in eccedenza rispetto al predetto volume, saranno fatturati a parte con tariffe variabili per scaglione di eccedenza.

Il volume *annuale* e gli scaglioni di eccedenza variano a seconda del tipo di utenza in relazione alla destinazione di uso dell'acqua, con le norme di cui ai seguenti articoli 30 e 31.

La misura dei canoni fissi annuali, gli scaglioni di eccedenza e le relative tariffe sono determinati di anno in anno dall'Amministrazione con i criteri risultanti dagli articoli 32 e seguenti.

#### **ART. 30**

### **Tipi di utenza**

Ai fini dell'assegnazione del volume *annuale* forfettizzato e degli scaglioni di eccedenza, le utenze si distinguono nei seguenti tipi:

- 1) Ditte Agricole;
- 2) Aziende zootecniche
- 3) Comunità ed esercizi pubblici a carattere commerciale;
- 4) Aziende industriale e Comuni interessati.

#### **ART. 31**

### **Scaglioni di eccedenza**

Con riferimento alla tipizzazione delle utenze contenuta nell'articolo precedente, i volumi *annuali* forfettizzati e gli scaglioni di eccedenza vengono stabiliti come segue:

- **Per le utenze del tipo 1) – (Ditta Agricola):** il volume *annuale* forfettizzato viene fissato in 100 (cento) metri cubi. I consumi da 101 a 180 mc saranno fatturati con la tariffa minima e per le eccedenze si avranno i seguenti scaglioni:
  - 1° scaglione: *consumi compresi fra mc. 181,00 e mc. 280,00;*
  - 2° scaglione: *consumi eccedenti i mc. 280,00.-*
- **Per le utenze del tipo 2) – (Azienda zootecnica):** il volume *annuale* forfettizzato viene fissato in 100 (cento) metri cubi. I consumi da 101 a 2000 mc saranno fatturati con la tariffa minima e per le eccedenze si avrà il seguente scaglione:
  - 1° scaglione: *consumi eccedenti i mc. 2000,00.-;*
- **Per le utenze del tipo 3) – (Comunità ed esercizi pubblici a carattere commerciale):** il volume *annuale* forfettizzato viene fissato in 240 (duecentoquaranta) metri cubi e si avranno i seguenti scaglioni di eccedenza:
  - 1° scaglione: *consumi compresi fra mc. 241 e mc. 300,00;*
  - 2° scaglione: *consumi eccedenti i mc. 300,00.-*
- **Per le utenze del tipo 4) – (Aziende industriali e Comuni interessati):** il volume *annuale* forfettizzato viene fissato in 300 (trecento) metri cubi e si avranno i seguenti scaglioni di eccedenza:
  - 1° scaglione: *consumi compresi fra mc. 301 e mc. 360,00;*
  - 2° scaglione: *consumi eccedenti i mc. 360,00.-*

## ART. 32

### **Preventivo annuale di spese**

Entro il mese di Dicembre di ciascun anno l'Ufficio Tecnico consorziale appronterà una perizia – preventivo contenente le spese che si prevede di dovere sostenere per la gestione dell'acquedotto nell'anno solare seguente.

Tale perizia conterrà, di norma le seguenti spese:

1. Spese di energia elettrica, costituite da:
  - a) *Costi fissi;*
  - b) *Costi variabili* computati a norma del seguente articolo 33;
2. Spese di manutenzione ordinaria della rete e degli impianti;
3. Spese di personale (fontanieri, lettoristi, personale tecnico e amministrativo);
4. Spese per stampanti, cancelleria, telefono ed altro;
5. Spese per analisi di laboratorio;
6. Spese per chemicals;
7. Spese per materiale vario;
8. Spese per investimenti mirati al miglioramento ed all'ottimizzazione del servizio
9. *Accantonamento somme per spese di manutenzione straordinaria della rete e degli impianti;*

## ART. 33

### **Consumo d'energia e numero delle utenze**

*I costi variabili relativi al consumo di energia di cui al paragrafo 1/b dell'art. 32, saranno commisurati alla sommatoria dei volumi sollevati nell'anno, aumentati di una percentuale proporzionale all'incremento medio presunto nell'anno successivo.*

## ART. 34

### **Canone base e Canoni delle varie utenze**

A copertura delle spese sostenute dal Consorzio, l'utente dovrà pagare per quanto attiene:

**ALL'UTENZA TIPO 1) –Azienda agricola:**

Consumo forfettizzato trimestrale: mc 25

Canone fisso annuale pari ad € 26,00 + *quota in percentuale al prezzo dell'acqua;*

**ALL'UTENZA TIPO 2) –Azienda zootecnica:**

Consumo forfettizzato trimestrale: mc 25

Canone fisso annuale pari ad € 26,00 + *quota in percentuale al prezzo dell'acqua;*

**ALL'UTENZA TIPO 3) –Comunità ed esercizi pubblici a carattere**

**commerciale:**

Consumo forfettizzato trimestrale: mc 60

Canone fisso annuale pari ad € 36,00+ *quota in percentuale al prezzo dell'acqua;*

**ALL'UTENZA TIPO 4) –Aziende industriali e Comuni interessati:**

Consumo forfettizzato trimestrale: mc 75

Canone fisso annuale pari ad € 57,00+ *quota in percentuale al prezzo dell'acqua*

La tariffazione verrà effettuata trimestralmente tenuto conto dei quantitativi forfettizzati di cui all'art. 31 delle presenti condizioni contrattuali.

## ART. 35

### **Tariffazione dei consumi in eccedenza**

I consumi in eccedenza verranno tariffati applicando al prezzo base una maggiorazione del 10% per il primo scaglione ed una maggiorazione del 20% sul secondo scaglione.

## ART. 36

### **Riporti di gestione**

Poiché la gestione dell'acquedotto da parte del Consorzio non ha, né può avere finalità di lucro, nella perizia annuale prevista nell'art. 32, l'eventuale avanzo o disavanzo di gestione di un esercizio andrà a decurtare o ad aumentare la sommatoria delle spese da affrontare nell'esercizio successivo.

## ART. 37

### **Condizioni contrattuali di utenze non previste**

Le modalità di allacciamento, le condizioni e i canoni da corrispondere per eventuali destinazioni dell'acqua non contemplate dalle presenti condizioni contrattuali, saranno fissati volta per volta dall'Amministrazione, che si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di accogliere o di respingere la relativa domanda di concessione.

## ART. 38

## **Canoni per bocche da incendio**

I canoni per la concessione di bocche da incendio sono fissati di volta in volta dall'Amministrazione in misura diversa a seconda che trattasi dei seguenti casi:

- a) Bocche da incendio in edifici destinati ad abitazione;
- b) Idem in edifici non destinati ad abitazione e non contenenti depositi di materiale di facile combustione;
- c) Idem per edifici di cui al paragrafo precedente ma contenenti materiali di facile combustione;
- d) Per locali o recinti destinati a spettacoli pubblici;
- e) Per bocche da incendio provvisorie a qualsiasi uso destinate.

### **ART. 39**

#### **Deliberazione relativa alla Tariffazione**

Con atti deliberativi da portare a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione a norma del R.D. 13-2-1993, n. 215, l'Amministrazione consorziale provvederà ogni anno all'approvazione della perizia – preventivo di cui all'art. 32 e alla conseguente determinazione del tariffario che conterrà:

- a) Le misure del contributo una tantum da versare all'atto della stipula del primo contratto di utenza ai sensi dell'art. 15, eventualmente diversificato per i diversi tipi di utenza;
- b) Il canone fisso annuale e le tariffe da applicare ai maggiori consumi, di cui agli artt. 34 e 35;
- c) Le maggiorazioni percentuali da applicare ai predetti canoni e tariffe per le concessioni eventualmente assentite ad utenze situate fuori comprensorio ai sensi dell'art. 13;
- d) I parametri da applicare per la determinazione del rimborso spese di allacciamento ai sensi degli artt. 9 e 14;
- e) La somma da corrispondere per spese di istruttoria della domanda di concessione ai sensi dell'art. 13;
- f) La somma da corrispondere per la chiusura e riapertura delle prese, se richieste dall'utente, ai sensi dell'art. 19;
- g) La misura del deposito di garanzia da versare per la installazione di bocche da incendio (art. 28), per la esecuzione della verifica delle stesse effettuata a richiesta del concessionario (art. 27) e i canoni annui previsti per le bocche da incendio dall'art. 38;
- h) La misura delle penalità previste nel titolo VI delle presenti condizioni contrattuali;
- i) *Tutti gli altri prezzi legati in percentuale al prezzo dell'acqua;*

## TITOLO IV

### ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

#### ART. 40

#### **Misurazione dell'acqua**

L'acqua concessa a deflusso libero misurata da contatore è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità forfettizzate trimestrali stabilite dal contratto.

#### ART. 41

#### **Accertamento delle eccedenze di consumo**

Le eccedenze di consumo dell'acqua determinate come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra due letture *annuali* consecutive ed il consumo massimo *annuale* forfettizzato, sono liquidate *annualmente*.

*Oltre le letture effettuate per procedere alla fatturazione il Consorzio, nel mese di dicembre di ogni anno, potrà effettuare una lettura di tutti i contatori, ai fini tecnico – gestionali.*

Agli effetti della determinazione dei consumi dell'acqua è considerato soltanto il numero intero di mc. rilevato all'atto della lettura del contatore, trascurando le frazioni di mc.

#### ART. 42

#### **Modalità di pagamento**

Il pagamento del canone fisso annuo di cui al precedente articolo 29, comprende tutti i rimborsi per esso richiamati nelle presenti condizioni contrattuali, dovrà essere effettuato anticipatamente all'atto della stipula del contratto ed in occasione di ogni rinnovo contrattuale anche se tacitamente convenuto, mediante versamento della relativa somma al Consorzio che rilascerà apposita quietanza.

La fatturazione dei consumi eccedenti quelli *annuali* previsti in contratto sarà effettuata dal consorzio mediante invio all'utente di apposita fattura recante l'importo della somma che dovrà essere versata entro dieci giorni dalla sua ricezione o o tramite c/c postale o *tramite bonifico in c/c*.

La lettura dei contatori verrà fatta *annualmente*.

Gli eventuali reclami non danno diritto all'utente di tenere in sospeso i pagamenti.

#### ART. 43

#### **Morosità**

Il Consorzio, trimestralmente verificherà il pagamento delle fatture da parte degli utenti ed in caso di mancato pagamento, invierà, all'utente moroso, una lettera di sollecito; l'utente, ricevuto il sollecito, potrà richiedere una rateizzazione che prevede, all'atto della richiesta, il versamento del

50% dell'intero importo dovuto e la rimanente parte entro un anno dalla data di accettazione della rateizzazione; l'utente è comunque tenuto al pagamento delle fatture successive a quelle per cui è stata chiesta la rateizzazione ed in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate o delle fatture emesse in data successiva a quella per cui è stata chiesta la rateizzazione, la stessa, qualora concessa, si intenderà revocata e si procederà come previsto dalle presenti condizioni contrattuali: decorso infruttuoso, il termine di 30 giorni dal ricevimento del sollecito, il consorzio sospenderà la fornitura dell'acqua e intraprenderà azione giudiziaria per il recupero del credito.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimenti di danni per la sospensione dell'erogazione.

Per la riattivazione dell'erogazione l'utente moroso dovrà pagare oltre le somme per arretri, le penalità di cui al successivo comma, interessi di mora, eventuali altre spese per azioni legali già intraprese, le altre spese che il Consorzio incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti, ed i diritti per la sospensione e la riattivazione dell'utenza ai sensi dell'art. 19 e gli oneri relativi alla disdetta della concessione così come previsto dall'art. 18.

La penalità prevista per la riattivazione della fornitura di acqua potabile, a seguito di distacco per morosità, è pari ad € 50,00 per ogni fattura non pagata con un massimo di € 250,00.

#### **ART. 44**

### **Tipi di contatori**

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Consorzio in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato ferma restando la facoltà al Consorzio di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza l'obbligo di giustificazione o preavviso.

Gli utenti, *dopo avere acquistato il contatore secondo quanto stabilito dal Consorzio*, sono responsabili di qualunque manomissione o danno arrecato anche da terzi o da ignoti.

#### **ART. 45**

### **Collocazione del contatore**

L'utente in occasione del sopralluogo dovrà indicare il sito dove porre l'alloggiamento degli apparecchi di misura, il Consorzio si riserva la facoltà di accettarlo o meno.

La posizione della cassetta, contenente il contatore dovrà in ogni caso essere sempre e direttamente accessibile al personale del Consorzio, anche in assenza dell'utente.

Dopo concordato il sito, l'utente deve predisporre l'alloggiamento dove dovrà essere collocata la cassetta.

Tale cassetta verrà fornita in opera a spese dell'utente.

La chiave dello sportello di chiusura è tenuta dagli agenti dell'acquedotto, l'utente può munirsi, per i suoi bisogni di altra chiave.

Tutti gli apparecchi misuratori e regolatori sono provvisti di apposito sigillo metallico apposto dal Consorzio.

L'effrazione ed alterazione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della concessione.

#### **ART. 46**

### **Custodia del contatore**

L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo o dalle manomissioni il contatore, le tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino al contatore, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio dell'Acquedotto affinché questo possa provvedere alle necessarie riparazioni.

#### **ART. 47**

### **Consegna del contatore**

La constatazione dell'applicazione ed assistenza dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'abbonato, su modello a stampa, nella quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola e il consumo registrato dal contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del servizio dell'Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi agenti.

#### **ART. 48**

### **Rimozione o sostituzione del contatore**

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura sono redatti, su speciali moduli, i relativi verbali, firmati dall'utente e dall'agente dell'acquedotto.

In mancanza dell'utente e quando l'agente del Consorzio non sia giurato, il verbale è firmato da due testimoni.

Tali verbali oltre i dati di cui all'articolo precedente devono indicare il motivo della sostituzione e rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale verrà consegnata all'utente.

#### **ART. 49**

### **Lecture del contatore**

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita negli ultimi giorni di ogni anno contrattuale ed all'inizio del trimestre di riferimento qualora la stipula della concessione venga fatta in un mese diverso da quello di inizio trimestre. Potrà essere fatta pochi giorni prima o dopo della *scadenza annuale* senza che l'utenza possa avanzare reclami o risarcimenti di danni.

Per gli impianti per uso potabile, con impegno fisso trimestrale, l'intervallo fra due letture successive, agli effetti dell'accertamento dei consumi può variare di quindici giorni in più o in meno senza che perciò l'utente possa avanzare reclami di sorta.

Se tale periodo sarà superato, l'accertamento dei consumi sarà fatto tenendo conto dell'impegnativo giornaliero ricavato dall'impegnativo trimestrale fisso risultante dal contratto e per il numero totale dei giorni compreso fra le due letture del contatore.

#### **ART. 50**

### **Funzionamento irregolare del contatore**

*Periodicamente il Consorzio potrà verificare il corretto funzionamento del contatore raffrontando la lettura dello stesso con una lettura eseguita con uno strumento campione. Nel caso in cui differenza tra la media di tre letture sia superiore a  $\pm 5\%$  il contatore dovrà essere tarato, qualora possibile, o sostituito a spese dell'utente.*

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla *taratura o* sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente ed in mancanza in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore e quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili effettuati dal Consorzio.

## **ART. 51**

### **Reclami dell'utente per cattivo funzionamento del contatore**

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Consorzio, dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito *il cui importo viene determinato, in percentuale al prezzo dell'acqua, dall'amministrazione, in occasione della revisione dal prezzo dell'acqua, dispone le opportune azioni di: verifica o monitoraggio contatore.*

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al trimestre precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati oltre al rimborso del deposito fatto dall'utente.

Se invece la verifica comprova la esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, al deflusso normale il Consorzio incamera il deposito effettuato a titolo di spesa di verifica.

## **TITOLO V**

### **NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

#### **ART. 52**

##### **Manutenzione dell'impianto interno**

L'impianto per la distribuzione dell'acqua e la relativa manutenzione, nell'interno della proprietà privata, dopo le apparecchiature di controllo e misura poste nel pozzetto di presa, sono eseguite a cura e spese dell'utente.

Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti a regola d'arte, e con il rispetto di tutte le norme tecniche atte a garantire l'igiene e le disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

Si deve in particolare tenere conto nella disposizione degli impianti che l'acqua erogata non abbia alcuna possibilità di ritornare nei tubi adduttori.

Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare gli impianti interni prima che siano posti in esercizio o quando lo creda opportuno.

Qualsiasi modifica ordinata dal Consorzio in detti impianti e che non venga eseguita nei termini prescritti, autorizzerà il Consorzio a sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 53**

##### **Responsabilità dell'utente**

Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotti, né il Consorzio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che comunque dagli impianti interni potessero derivare.

#### **ART. 54**

##### **Ispezioni da parte degli addetti acquedotto**

Il Consorzio avrà sempre diritto di ispezionare per mezzo dei suoi dipendenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori.

In caso d'opposizioni od ostacolo, il Consorzio si riserva il diritto di sospendere l'erogazione fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo.

## **TITOLO VI**

### **INFRAZIONI**

#### **ART. 55**

#### **Inosservanza delle norme del Condizioni contrattuali**

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma delle presenti condizioni contrattuali e delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto al Consorzio di sospendere l'erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento di una penale da applicarsi su proposta del servizio dell'Acquedotto senza l'intervento del Magistrato, oltre al rimborso di eventuali spese per danni.

Nei casi di frode, come sottrazione dolosa d'acqua, derivazione abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi con l'utente, la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore a quella stabilita in tariffa per tali casi e il Consorzio avrà senz'altro la facoltà di revocare la concessione.

#### **ART. 56**

#### **Pagamento delle penalità**

Quanto l'utente non paga la penalità applicatogli o non adempia alle prescrizioni dettate dal Consorzio ovvero sia recidivo, il Consorzio potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 26.

#### **ART. 57**

#### **Verbalizzazione delle infrazioni**

Le infrazioni alle norme delle presenti condizioni contrattuali sono constatate dai dipendenti del Consorzio con regolare verbale.

## **DISPOSIZIONI VARIE**

### **ART. 58**

#### **Documento di riconoscimento dei dipendenti del consorzio**

Gli impiegati addetti al servizio dell'acquedotto sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati e delle generalità e qualifica del titolare.

Questi dovendo entrare negli immobili di privata proprietà, è tenuto ad esibirla all'utente.

### **ART. 59**

#### **Divieto di mance e compensi**

E' vietato agli agenti dell'acquedotto di accettare sotto qualsiasi forma, mance o remunerazioni dagli utenti.

### **ART. 60**

#### **Tasse e imposte governative**

Qualunque tassa che venisse imposta sulle concessioni di acqua, sugli impianti o sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico del concessionario.

### **ART. 61**

#### **Richiamo alla legislazione dello Stato**

Per quanto non è previsto nelle presenti condizioni contrattuali sono applicabili le disposizioni di legge vigenti sulla salute pubblica e le norme del Codice Civile.